

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI e FERIOLI**

Presentata il 30 settembre 1964

Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, i ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo si distinguono in « ruoli normali » degli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e in « ruolo speciale unico » degli ufficiali delle stesse Armi.

Il « ruolo speciale unico » prevede uno sviluppo di carriera che va dal grado di sottotenente a quello di colonnello e prevede dei limiti di età per i vari gradi di qualche anno più elevati di quelli propri dei corrispondenti gradi dei ruoli normali.

In tale ruolo speciale sono immessi:

1) per il grado di sottotenente, gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali dell'Esercito, aventi particolari requisiti, che superino degli appositi concorsi;

2) i capitani dei ruoli normali delle varie Armi che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

Tuttavia, per la prima formazione del « ruolo speciale unico » la legge 16 novembre 1962, n. 1622, di cui sopra ha consentito il trasferimento in esso di ufficiali dei ruoli normali aventi grado da sottotenente a tenente colonnello che ne avessero fatto domanda.

Per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali appartenenti a tale ruolo speciale la legge in questione ha dettato delle norme particolari per i diversi gradi. Più in particolare, per quanto riguarda ad esempio gli ufficiali rivestenti il grado di maggiore, la legge ha stabilito che i medesimi per essere valutati per l'avanzamento (che ha luogo ad anzianità) devono avere compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado. Non a caso, naturalmente, si è riportata, come esemplificazione, la disposizione di legge riguardante l'avanzamento dei maggiori. Infatti, un'esigenza di giustizia vuole che tale disposizione subisca una leggera modificazione per venire incontro alle legittime aspettative degli ufficiali rivestenti il grado di maggiore che in sede di prima applicazione della legge istitutiva del « ruolo speciale » chiesero ed ottennero di essere transitati in tale ruolo. Tale modificazione dovrebbe consistere nella semplice riduzione da cinque a quattro degli anni di permanenza richiesti per la valutazione per la promozione degli ufficiali del grado in questione a quello di tenente colonnello.

La cosa trova giustificazione nel fatto che lo scopo della legge 16 novembre 1962, n. 1622, era quello di agevolare un gran numero di

ufficiali che erano stati colpiti dai limiti di età nel grado di capitano ed altri, ancora in servizio, che altrimenti sarebbero stati collocati in congedo con il grado di maggiore a causa della difficoltà, per la ristrettezza degli organici del grado superiore, di essere inclusi nel novero dei pochi privilegiati promovibili. Per quanto riguarda, in particolare i maggiori si ricorda che quando venne data la possibilità di transitare nel nuovo « ruolo speciale unico » nel quale i limiti di età dei vari gradi erano previsti in misura più alta di quella dei gradi corrispondenti dei ruoli normali, essi valutarono la loro posizione e considerato che non sarebbe stata possibile la loro promozione al grado di tenente colonnello in un tempo relativamente breve chiesero ed ottennero di essere collocati nel ruolo speciale.

Senonché è accaduto che le previsioni fatte da tali ufficiali circa la scarsissima possibilità che essi avrebbero avuto di essere promossi al grado superiore se fossero rimasti nei ruoli normali dovevano mostrarsi in seguito errate, almeno in parte. Infatti, successivamente all'entrata in vigore della legge del 16 novembre 1962, n. 1622, parecchie centinaia di ufficiali rivestenti il grado di maggiore nei ruoli normali ottennero in breve tempo la promozione al grado di tenente colonnello. Per la precisione, i maggiori promossi furono 650 anziché 155 che rappresentava la « quota » normale prima dell'entrata in vigore della legge del 16 novembre 1962, n. 1622. Inoltre, anche per l'anno in corso sono previste altre 147 promozioni nelle quali rientreranno anche i maggiori con anzianità di grado 31 dicembre 1962, e cioè con appena due anni di anzianità di grado.

Pertanto, ne è conseguito che la legge del 16 novembre 1962, n. 1622, che doveva aiutare gli ufficiali più anziani sbloccando la staticità della loro posizione e impedendo che fossero colpiti dai limiti di età nel grado, ha finito col creare situazioni vantaggiose soltanto per gli ufficiali trovantisi nei ruoli nor-

mali. Essa, infatti, ha accelerato sensibilmente la carriera di questi ultimi ed ha fatto sì che anche i più giovani di essi che prima dell'entrata in vigore della legge del 16 novembre 1962, n. 1622, erano soltanto capitani sono già stati, o lo saranno al più presto, promossi al grado di tenente colonnello, superando così di gran lunga quei maggiori anziani che chiesero di essere collocati nel ruolo speciale unico e che ricoprono ancora tale grado in quanto devono attendere la maturazione di almeno 5 anni di permanenza nel grado per poter essere valutati per la promozione.

Per ovviare ad un tale inconveniente si sottopone al vostro benevolo esame la presente proposta di legge la quale prevede appunto la riduzione da cinque a quattro degli anni di permanenza nel grado di maggiore necessari per la valutazione per la promozione al grado superiore.

Oltre a ciò la proposta di legge vuole prendere in considerazione le legittime aspettative di una cinquantina di capitani di fanteria appartenenti all'ex ruolo a carriera limitata che per essere rimasti 4 anni nel grado di sottotenente e ben 10 in quello di tenente — a differenza dei loro colleghi beneficiari delle disposizioni della citata legge del 16 novembre 1962, n. 1622, che in quest'ultimo grado non sono in nessun caso rimasti per più di 6-8 anni — non potrebbero aspirare alla promozione a maggiore. Detti ufficiali non potrebbero infatti maturare nel grado di capitano i prescritti 10 anni di anzianità prima di essere colpiti dai limiti di età e quindi nei loro confronti le disposizioni della citata legge del 16 novembre 1962, n. 1622, rimarrebbero del tutto inefficaci.

In ragione di ciò la presente proposta vuole altresì prevedere che per detta categoria di ufficiali il periodo di permanenza nel grado di capitano sia ridotto da 10 ad 8 anni al fine di ottenere la valutazione per la promozione al grado superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente: « I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado, eccezione fatta per i capitani di fanteria provenienti dal soppresso ruolo a carriera limitata per i quali sarà sufficiente la permanenza di anni 8 nel suddetto grado ».